

## DCXVI.

## SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1957

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MACRELLI**

INDI

DEL PRESIDENTE **LEONE**

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Deferimento a Commissioni</i> ). . . . .	34851	LONGO ed altri: Sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, e tubercolosi, in favore dei coltivatori diretti (804);	
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		GUI e ZACCAGNINI: Estensione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari e disciplina della rivalsa per i contributi agricoli unificati nella mezzadria e colonia parziaria (1163);	
Conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 1957, n. 518, concernente la proroga dell'esenzione dal diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi (3095) . . . . .	34860	PASTORE ed altri: Estensione della assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari (1854) . . . . .	34853
PRESIDENTE . . . . .	34860	PRESIDENTE . . . . .	34853
ROSELLI, <i>Relatore</i> . . . . .	34861	GUI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> . . . . .	34853
Andreotti, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	34861	<b>Votazione segreta</b> . . . . .	34861
<b>Proposte di legge:</b>			
( <i>Annunzio</i> ). . . . .	34852		
( <i>Deferimento a Commissioni</i> ) . . . . .	34851		
<b>Proposte di legge</b> ( <i>Svolgimento</i> ):			
PRESIDENTE . . . . .	34852		
LIZZADRI . . . . .	34852		
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	34853		
CONCAS . . . . .	34853		
<b>Proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ):			
BONOMI ed altri: Estensione della pensione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti (252);			
DI VITTORIO ed altri: Estensione ai mezzadri, coloni parziari e compartecipanti familiari, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (604);			

---

**La seduta comincia alle 11.**

GUADALUPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.  
(È approvato).

**Deferimento a Commissioni.**

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta, ritengo che il seguente provvedimento possa essere deferito all'esame e all'approvazione

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 LUGLIO 1957

della V Commissione (Difesa), in sede legislativa, con il parere della I e della IV Commissione:

« Facoltà del ministro della difesa di assumere salariati non di ruolo » (*Approvato dalla IV Commissione del Senato*) (3096).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

I seguenti provvedimenti sono deferiti in sede referente:

*alla I Commissione (Interni).*

Proposta di legge costituzionale del senatore MAGLIANO: « Scadenza del termine di cui alla XI delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione » (*Approvata, in prima deliberazione, dal Senato*) (3113);

*alla III Commissione (Giustizia):*

PINTUS: « Dell'ordine dei giornalisti » (3101);

*alla IV Commissione (Finanze e tesoro).*

AUDISIO e LOZZA: « Esenzione per le cantine sociali dall'imposta di ricchezza mobile » (2913);

TROISI: « Trattamento fiscale delle cantine sociali » (3052);

*alla VI Commissione (Istruzione):*

PITZALIS: « Limite massimo di età per l'accesso alla carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti » (3097) (*Con parere della I Commissione*);

*alla XI Commissione (Lavoro).*

BERARDI ed altri. « Modifiche al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, concernente norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali, modificato con regio decreto 29 marzo 1940, n. 207 » (3107) (*Con parere della I Commissione*).

#### Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

SCARASCIA ed altri: « Modificazioni al regolamento per la coltivazione indigena dei tabacchi ed alla disciplina dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (3127);

BIGI ed altri: « Provvedimenti a favore dei mezzadri, coloni e compartecipanti colpiti

dalle gelate, alluvioni e da altre avversità atmosferiche, annata agraria 1956-57 » (3128);

ROSINI ed altri: « Norme per agevolare l'esecuzione dei piani regolatori che prevedono zone industriali » (3129);

ERMINI: « Provvedimenti in dipendenza del terremoto del 17 e 19 luglio 1957 nel comune di Spoleto » (3130);

COLASANTO ed altri: « Riconoscimento del titolo di studio nella sistemazione degli agenti delle ferrovie dello Stato sistemati negli uffici in base alla legge 15 dicembre 1949, n. 966 » (3131).

Saranno stampate e distribuite. Le prime tre, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

È stata presentata inoltre una proposta di legge dai deputati Buffone ed altri:

« Istituzione della provincia di Castrovillari » (3132).

Sarà stampata e distribuita. Ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

#### Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due proposte di legge. La prima è quella di iniziativa dei deputati Di Vittorio, Lizzadri, Santi e Pessi:

« Statuto degli operai dello Stato » (2930).

L'onorevole Lizzadri, cofirmatario della proposta, ha facoltà di svolgerla.

LIZZADRI. Potrei rimettermi alla relazione scritta che mi sembra sufficiente ad illustrarne il contenuto, di per sé estremamente chiaro.

Vorrei soltanto sottolineare due punti. Il primo è che tutto il personale impiegatizio ha trovato sistemazione in base alla legge 20 dicembre 1954, n. 1181, mentre il personale operaio non ha trovato finora alcuna sistemazione ed è ancora regolato dallo stato giuridico del 1924 che, come si sa, è in contrasto assoluto con gli stessi principi della nostra Costituzione.

Si tratta perciò di un fatto tecnico: di sistemare, cioè, questa larga categoria di lavoratori dello Stato, dando loro uno stato giuridico.

In secondo luogo, si tratta di un fatto di carattere morale, che ha indubbiamente il valore di un atto di giustizia, in quanto questi

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 LUGLIO 1957

operai vengono finora assunti con contratto a termine di sei mesi in sei mesi.

Per queste considerazioni prego la Camera e il Governo di voler prendere in considerazione la nostra proposta di legge, per la quale chiedo l'urgenza.

**PRESIDENTE.** Il Governo ha dichiarazioni da fare?

**DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Di Vittorio.

*(È approvata).*

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

*(È approvata).*

La seconda proposta di legge è quella di iniziativa dei deputati Concas, Pertini, Luzzatto e Tonetti:

« Costruzione in Vittorio Veneto di un monumento celebrativo della indipendenza e della libertà d'Italia » (3058).

L'onorevole Concas ha facoltà di svolgerla.

**CONCAS.** La città di Vittorio Veneto, che ha dato il nome alla gloriosa conclusione delle lotte per l'indipendenza e l'unità d'Italia, non dispone di alcun monumento che ricordi ai cittadini e ai visitatori i caduti ed in particolar modo quello che il suo nome significa per tutti gli italiani e per la storia del nostro paese.

Tra quindici mesi ricorrerà il quarantesimo annuale della battaglia di Vittorio Veneto e, in quella occasione, sono previste solenni celebrazioni nazionali. Sarebbe particolarmente increscioso se, in tale circostanza, si dovesse ancora lamentare la mancanza di un simbolo concreto cui potesse volgersi l'omaggio e il ricordo devoto di quanti converranno nella città della vittoria per le manifestazioni dell'anniversario.

Con la presente proposta di legge noi non intendiamo far erigere un monumento soltanto alla memoria dei caduti di Vittorio Veneto o rievocarne semplicemente la gloriosa battaglia, ma sembra giusto e degno che in un'opera mormorea si consacri ciò che il nome di Vittorio Veneto significa per tutti gli italiani, e cioè la felice e vittoriosa conclusione delle lunghe lotte di popolo per l'indipendenza, l'unità e la libertà della patria: indipendenza, unità, libertà che la città di Vittorio Veneto ha saputo generosamente difendere e gelosa-

mente custodire fino al punto di rendersi meritevole — per il sacrificio dei suoi figli migliori — della concessione, nella guerra di liberazione, della medaglia d'oro al valore militare.

A tale scopo, noi abbiamo presentato questa proposta di legge, sulla quale ci auguriamo si raccolgano i consensi di quanti in Parlamento hanno vivo e sacro il sentimento della patria, della indipendenza e della libertà.

Riteniamo sia superfluo soffermarci sui dettagli del provvedimento. Pertanto, auspichiamo il più largo consenso ad un'iniziativa che ci sembra doverosa.

Chiedo l'urgenza.

**PRESIDENTE.** Il Governo ha dichiarazioni da fare?

**DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Concas.

*(È approvata).*

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

*(È approvata).*

Le proposte di legge ora svolte saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

#### **Seguito della discussione delle proposte di legge sull'estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Bonomi ed altri, Di Vittorio ed altri, Longo ed altri, Gui e Zaccagnini, Pastore ed altri, sull'estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 29 luglio è stata chiusa la discussione generale e hanno parlato i relatori.

Ha facoltà di parlare il ministro del lavoro e della previdenza sociale.

**GUI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento a nome del Governo in questa discussione sarà molto breve non solo per la replica esauriente del relatore per la maggioranza, onorevole Zaccagnini, ma anche perché penso che molti degli argomenti che sono stati qui dibattuti dovranno essere ri-

presi in sede di esame degli articoli e, in quella occasione, avrò modo di esprimere ancora, volta per volta, il pensiero del Governo.

Mi permetto, ora, una osservazione di carattere generale: alle numerose proposte di legge non si è accompagnato un disegno di legge del Governo. Pertanto il testo che abbiamo dinanzi a noi è la risultante di queste iniziative parlamentari, fra le quali ve n'è anche una mia. La sorte ha voluto che i due firmatari, l'onorevole Zaccagnini ed io, ci trovassimo, in questa circostanza, uno al banco del Governo e l'altro al banco della Commissione con l'incarico di relatore. Mi pare, ripeto, che tutte le proposte, in certo qual modo, siano state fuse nel testo della Commissione, ed abbiano perduto tutte il loro carattere distintivo, il che ha finito per dar luogo ad un testo che non riproduce nessuna delle proposte di legge originarie. E poiché, ripeto, non vi è un testo del Governo, è necessario che il Governo stesso precisi la sua posizione.

Voglio anche aggiungere che la discussione che si è svolta su questo provvedimento, se mi permettono gli onorevoli colleghi, non mi è sembrata molto edificante. Noi stiamo per approvare un provvedimento che costituisce una tappa importante dello sviluppo sociale del nostro paese, ed abbiamo assistito qui in aula ad una discussione aspra, puntigliosa, accanita, contrassegnata dal tentativo di ciascuna parte di strappare il merito dell'iniziativa: una contesa che vorrei sdrammatizzare con il mio intervento.

Ho già detto che il provvedimento è il risultato dell'apporto di tutti i gruppi e che nel testo presentato dalla Commissione non si riconosce esattamente nessuna delle proposte originarie presentate dai singoli deputati.

In questa contesa circa il merito della priorità vorrei che non si dimenticasse, onorevoli colleghi, che grande è indubbiamente l'importanza della iniziativa legislativa dei singoli presentatori delle proposte, ma che, evidentemente, non basta presentare una proposta perché ne nasca una legge. È necessario, specialmente in questa materia, prima che la proposta prenda le mosse e possa sfidare vittoriosamente le insidie della discussione in Commissione o in Assemblea, che vi sia lo stanziamento, la copertura di bilancio, che faccia uscire la proposta dalla vaga realtà delle intenzioni per entrare nella solida realtà dei fatti.

In questa gara di benemerienze, in questa ricerca di paternità e di priorità non mi permetto di inserire anche il Governo. Però, vor-

rei soltanto far considerare pacatamente a tutti che senza l'apporto solido e sostanzioso delle somme che il Governo è riuscito a reperire nel bilancio dello Stato, oggi noi non saremmo a discutere questo progetto. Né voglio attribuire con questo al Governo dei meriti particolari, quasi che questa somma rinvenuta nel bilancio sia una elargizione governativa. Non sarebbe neppure questa una impostazione esatta. Ciascuno ha portato il suo contributo con suggerimenti, con idee, con proposte, e il Governo reperendo le somme necessarie.

Lasciamo quindi questa disputa piuttosto meschina e congratuliamoci tutti insieme che lo sviluppo economico e sociale del nostro paese nel suo complesso abbia consentito oggi di far compiere a questa categoria un importante passo innanzi per la sua sistemazione sociale e civile. Mi pare che debba essere questo il punto di vista conclusivo che chiuda la disputa che si è svolta e ci permetta di vedere serenamente la situazione.

Il Governo, pur non essendo stato promotore di queste iniziative, ma avendo accordato il solido e decisivo contributo costituito dal finanziamento, saluta l'entrata di questa nuova, vastissima categoria nell'istituto della previdenza per la pensione invalidità e vecchiaia, e rileva l'importanza fondamentale di questo fatto. Concorde in questo con quei colleghi i quali hanno messo in luce come l'ingresso nella previdenza, non di una categoria di lavoratori subordinati, ma, per la prima volta, di una categoria di lavoratori non subordinati costituisca una tappa che, se è retorico chiamare storica, certamente è importantissima e costituisce una svolta nello sviluppo sociale del nostro paese. Questa legislatura credo che potrà essere ricordata nella storia italiana per molte realizzazioni, ma soprattutto per una di ordine sociale. In questa legislatura abbiamo realizzato con questo provvedimento un ampio allargamento della sicurezza sociale, che merita veramente di essere sottolineato. Noi oggi approviamo la legge sulla pensione invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni; non dimentichiamo che questo provvedimento si aggiunge alla legge approvata un anno fa sull'assistenza malattia agli artigiani, alla legge votata due anni fa sulla assistenza malattia ai coltivatori diretti, alla legge, votata due anni fa ancora, sull'assistenza malattia a tutti i pensionati della previdenza sociale, alla introduzione effettiva del sussidio di disoccupazione ai lavoratori agricoli: tappe rilevanti dello sviluppo sociale del nostro

paese che si sono compiute tutte in questa legislatura.

Qualcuno ha insinuato il sospetto che l'approvazione di questa legge alla fine della legislatura abbia delle finalità di ordine elettorale. Onorevoli colleghi, mi permetto di rispondere, non con argomenti opinabili, ma con fatti e cifre. Questo provvedimento rappresenta per lo Stato un onere finanziario, di cui vedremo poi l'entità; ebbene, questo onere si aggiunge a quelli che, di bilancio in bilancio, in ciascun anno di questa legislatura, lo Stato si è accollato per analoghi provvedimenti di sviluppo della legislazione sociale del nostro paese. Se solo in questo bilancio sono stati reperiti 14 miliardi (che poi l'iter della legge ha modificato nel modo che vedremo) ciò è dovuto al fatto che è stato necessario trovare prima i miliardi per l'assistenza malattia agli artigiani nel passato bilancio, poi i miliardi per l'assistenza malattia ai coltivatori diretti pure nel bilancio precedente, nonché assicurare la copertura dell'assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori agricoli e dell'assistenza malattia ai pensionati della previdenza sociale. Non vi poteva che essere uno sviluppo graduale degli oneri dello Stato, ed è in questa necessaria successione, impostata su una gerarchia delle necessità delle categorie, che si spiega perché solo oggi, in questo bilancio, siamo arrivati a poter sopperire a questo nuovo compito. Non v'è dunque che una ragione di graduale, armonico sviluppo della nostra legislazione sociale e non certo una ragione di ordine elettorale.

Ricordo, e concludo subito su questa parte, che quando tante volte si lamenta (ed è avvenuto anche recentemente nella discussione del bilancio del lavoro) che nel nostro paese non sia stata realizzata ancora la riforma della previdenza sociale, si dimentica che con questi allargamenti della previdenza e dell'assistenza che ho testé ricordato, noi abbiamo accolto parecchi dei punti che erano stati indicati dalla commissione di studio per la riforma della previdenza sociale nel nostro paese. Pertanto, anche se non abbiamo realizzato una costruzione architettonicamente ben delineata, ci siamo invece più modestamente preoccupati di porre mattone su mattone, pietra su pietra, sia pure con una certa disarmonia (penseranno i nostri successori a dare una maggiore armonia a questo sistema), realizzando così sostanzialmente buona parte della riforma sociale auspicata. Ed è anche per queste considerazioni che il Governo in questo giorno è particolarmente lieto di sot-

tolinare l'importanza della approvazione di questa legge, alla cui miglior formazione ha portato il suo contributo.

Onorevoli colleghi, le caratteristiche di questo provvedimento sono state variamente esposte. Sia consentito a me, fuori da ogni polemica, delinearne alcune caratteristiche fondamentali. Con l'approvazione di questa legge entrano nel sistema della nostra previdenza circa un milione e mezzo di unità lavorative. A questo proposito ho sentito citare cifre molto diverse. Credo che alcune di quelle indicate siano esagerate.

Calcoli aggiornati, che sono stati forniti all'Istituto nazionale della previdenza sociale dal servizio centrale contributi unificati agricoli, valutano il numero delle unità lavorative che entrano nel sistema in una cifra relativamente più prudente, ma pur sempre imponente. Si prevede, infatti, che le unità attive appartenenti alle famiglie dei coltivatori diretti — probabilmente questa distinzione non è stata fatta — che potranno beneficiare di questa forma di previdenza saranno in complesso 3 milioni e 421 mila; che le unità attive delle famiglie mezzadri saranno un milione e 338 mila, e che infine le unità attive delle famiglie dei coloni (questa probabilmente è una cifra approssimata per difetto, in quanto penso che in questo settore la nostra rilevazione sia al di sotto della realtà) si aggireranno sulle 300 mila: per un totale che credo si possa prudentemente fissare intorno ai 5 milioni e mezzo di unità attive. Siano esse 5 milioni e mezzo, o 6, o anche più di 6, come alcuni oratori in base ad altri calcoli hanno qui sostenuto, solo l'applicazione della legge potrà dircelo con esattezza. Mi pare comunque che si tratti di una massa così imponente che entra nel nostro sistema previdenziale, che è destinata a cambiarne notevolmente le caratteristiche.

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo approva la proposta della Commissione di attuare l'inserimento di questa categoria così vasta nel sistema della previdenza sociale attraverso l'istituzione di una gestione speciale autonoma.

Questa disposizione, adottata dalla Commissione dopo lungo dibattito, sembra al Governo veramente saggia, perché essa risponde a due esigenze fondamentali: prima di tutto a quella di configurare, con una certezza che oggi non siamo in grado di avere, l'ampiezza

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 LUGLIO 1957

della categoria, nonché gli oneri che oggi possiamo prefigurare solo per il primo decennio, e con un margine notevole di incertezza anche per questo periodo; in secondo luogo perché la categoria interviene nel sistema della previdenza sociale con caratteristiche proprie che sono appunto le caratteristiche del lavoro non subordinato, del lavoro autonomo, caratteristiche che non permettono di confonderla con la categoria dei lavoratori subordinati.

Tanto è vero che la Commissione, pur essendo partita dal presupposto di un allargamento puro e semplice delle disposizioni della legge generale vigente in materia di pensioni nel nostro paese, cioè della legge n. 218, ha finito per configurare una serie di prestazioni di oneri, quindi un sistema di previdenza notevolmente diverso da quello vigente per le altre categorie. E su questa diversità ci soffermeremo poi. Queste diversità trovano la loro giustificazione — ed il Governo concorda con la linea scelta dalla Commissione — nella natura speciale della categoria che prenderemo in esame.

Passo subito, per restare fedele alla mia promessa di essere breve, ad un confronto con le caratteristiche del sistema generale in materia di pensioni e di invalidità vigente nel nostro paese per la categoria dei lavoratori subordinati. Spero che questa premessa renderà più breve la mia risposta ai singoli appunti che, direi, in forma anche eccessivamente polemica, durante il corso della discussione sono stati rivolti ai rappresentanti di altra parte ed anche a me in quanto firmatario di una delle proposte di legge, per aver abbandonato la linea originaria della legge n. 218 o per non avere esteso a questa categoria alcune delle provvidenze in essa previste.

Onorevoli colleghi, noi dobbiamo partire da questa considerazione: la legge che abbiamo dinanzi, pur riportandosi alle norme generali della legge n. 218, non si confonde con essa, ma finisce per creare un sistema notevolmente diverso. I colleghi che reclamano la estensione di alcune norme della legge n. 218, che non sono state estese in questo progetto alla categoria dei coltivatori diretti, dovrebbero avere l'amabilità e l'obiettività di ricordarsi che, se ci poniamo sul binario della legge n. 218, molte altre norme, non certo favorevoli, dovrebbero essere estese a questa categoria: mentre invece il bilancio complessivo delle norme omesse e delle norme riprodotte credo che si traduca in termini favorevoli per la categoria dei coltivatori diretti,

anche se alcune provvidenze (e le vedremo poi in dettaglio) non sono state estese.

Ecco alcune considerazioni: nessun coltivatore diretto o mezzadro o colono avrebbe potuto maturare il diritto alla pensione con un solo anno di contribuzioni. Quindi, nessuno (si calcola invece, sia pure preventivamente, che possano essere 250 mila coloro che a partire dal 1° gennaio 1958 potranno fruire della pensione di vecchiaia, pur avendo pagato un solo anno di contribuzioni), nessuno — dicevo — col 1° gennaio 1958 avrebbe potuto cominciare a fruire della pensione.

Applicando la legge n. 218, l'accredito e il pagamento dei contributi avrebbero dovuto effettuarsi secondo le reali necessità dell'azienda. In questo caso quanti piccoli proprietari coltivatori avrebbero potuto adire alla pensione, o — almeno — in quanti anni? L'intervento dello Stato con 166 miliardi erogati in 10 anni consente un pagamento immediato che per nessuna altra categoria è stato realizzato. I coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono considerati, agli effetti dei contributi e del diritto alla pensione, secondo le norme più favorevoli, cioè quelle che si applicano ai giornalieri eccezionali. L'intervento dello Stato fa sì che il contributo pagato dal mezzadro sia inferiore al contributo che viene versato per i giornalieri di campagna.

Applicando la legge n. 218, si dovrebbe estendere la norma secondo cui, quando il pensionato lavora, gli deve essere trattenuto il 25 per cento della pensione: norma che, invece, non viene applicata in questo caso.

La legge n. 218 stabilisce, all'articolo 25, una norma transitoria per il raggiungimento del diritto alla pensione. Tale norma si riferisce solo ad una riduzione degli anni di effettive contribuzioni, ma mantiene l'obbligo per cui, per avere diritto alla pensione, l'interessato deve poter far valere almeno 15 anni di iscrizione all'assicurazione obbligatoria.

La legge n. 218 non consente i versamenti volontari durante i periodi di lavoro presso terzi, cioè non ammette che per quei periodi vi possa essere una doppia tutela assicurativa. Infine, la legge n. 218 non consente il trasferimento dei contributi versati dall'assicurazione facoltativa all'assicurazione obbligatoria.

Bastano questi accenni per dimostrare come la presente legge abbia norme tutte sue particolari che si staccano nettamente dalla legge n. 218 e, soprattutto, come esse siano di estremo favore per la categoria dei coltivatori diretti e mezzadri, favore che non trova riscontro in nessun'altra legge.

La categoria dei giornalieri di campagna è pur essa soggetta alle norme della legge numero 218. Le norme che qui nel complesso applichiamo alla categoria dei coltivatori diretti e mezzadri sono più favorevoli di quelle previste per la più povera fra le categorie dei lavoratori agricoli, cioè i giornalieri di campagna.

Ecco perché, onorevoli colleghi, ho voluto fare questa ricognizione minuta delle norme della legge n. 218 che non sono riprodotte in questa legge: perché così noi possiamo dare una valutazione del complesso di questo progetto che non risulti difettosa per la carenza di una visuale totale della situazione.

Quindi non è per spirito polemico, ma soltanto per una ragione di obiettività che vorrei richiamare gli onorevoli colleghi, che tanto a lungo hanno insistito su alcune norme qui non estese, a vedere le cose nella loro reale prospettiva. E affronto subito, sia pure sommariamente, tutti gli argomenti che sono stati particolarmente centrati nel dibattito.

Problema dell'età. Onorevoli colleghi, la configurazione dei particolari limiti di età per questa categoria, contenuti nel testo unificato che abbiamo al nostro esame, risponde a due considerazioni: l'una relativa alla natura di questa categoria, l'altra alla esigenza di un periodo di sperimentazione. Non ho, a questo riguardo, se non a richiamarmi alla relazione dell'onorevole Zaccagnini ed alla sua replica.

È la natura particolare di questa categoria di lavoratori autonomi a non consentire l'introduzione di sistemi di controllo e di differenziazione a seconda che si lavori o non si lavori, come avviene a proposito della legge n. 218 per i lavoratori subordinati. Ed è, onorevoli colleghi, una necessità anche di ordine economico-finanziario. Dobbiamo, infatti, adottare un sistema di norme che porti l'onere complessivo della previdenza a quel determinato livello che risulta dalla misura degli oneri contributivi, minori di quelli che si corrispondono per i braccianti agricoli, e del contributo dello Stato, già sostanzioso, tanto che supera nel primo decennio il 50 per cento.

Né, d'altra parte, dobbiamo considerare quello che qui viene deliberato come qualcosa di definitivo e di permanente. Non dimentichiamo, onorevoli colleghi, che noi iniziamo la previdenza per questa categoria e che non abbiamo ancora alcuna esperienza al riguardo: ed ecco il secondo ordine di considerazioni cui accennavo. La stessa previdenza per i lavoratori subordinati ha trovato la sua sistemazione definitiva nella legge n. 218, ma

essa tiene conto di tentativi e di elaborazioni precedenti ed è stata introdotta e viene applicata quando già aveva e ha dietro di sé una lunga applicazione, tale da aver consentito di dimensionare il fenomeno, di configurarlo adeguatamente, di vederlo nella sua ampiezza, di fare dei conti esatti.

Non solo dunque, onorevoli colleghi, per la particolare caratteristica di questa categoria che la Commissione ha tenuto presente fissando questi limiti di età, ma anche per la esigenza di vedere questa legge alla prova in un primo periodo, è stato statuito in questo senso. Occorre vedere questa legge alla prova per poterla considerare nella sua effettiva portata, per vagliarne l'accoglienza che le faranno i lavoratori interessati, così da poterne dare motivatamente, in un prossimo futuro, la conferma o poterla emendare.

Non invischiamoci ora in una disputa che sarebbe ingiustificata e prematura, traendo spunti dalla gerontologia, dal limite della capacità lavorativa della vita umana, ecc.

SCARPA, *Relatore di minoranza*. Non le abbiamo fatte noi queste considerazioni, ma oratori di vostra parte.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non ho detto che siete stati voi.

Da parte del Governo non si fanno queste considerazioni, ma si considera la natura particolare di questa categoria che consiglia tali limiti di età e si considera, d'altro canto, la esigenza di vedere funzionare questa legge in un primo periodo di applicazione, di prova, in un periodo sperimentale, insomma.

Abbiamo detto che le previsioni che possiamo fare anche dal punto di vista finanziario lasciano un relativo margine di approssimazione anche per il primo decennio. Vediamo questo strumento nella sua realizzazione, penso che l'esperienza, probabilmente, condurrà domani (è questa una previsione) molti di voi ad avvicinarsi al nostro punto di vista in questa valutazione più che a combatterlo aspramente e direi eccessivamente, come avete fatto in questa discussione.

MICELI. L'esperienza si fa meglio fissando il limite al 60° anno di età; si accumulano maggiori riserve.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ella sa che si paga subito, non si fanno riserve.

Questo, onorevoli colleghi, vale analogamente per l'altra discussa questione della reversibilità. Vale sempre la premessa che mi permetto di richiamare: che non è obiettivo vedere soltanto alcuni aspetti di questa legge nei confronti di quella n. 218. Vediamola

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 LUGLIO 1957

nel suo insieme prima di dare una valutazione, scendendo poi ai particolari anche nel problema della reversibilità.

Non vi è dubbio, onorevoli colleghi, che ben diversa è la configurazione di una famiglia contadina di coltivatori diretti o di mezzadri (una famiglia nella quale intercorrono, agli effetti lavorativi, dei particolari rapporti) dalla famiglia del lavoratore subordinato nella quale questi è solo a lavorare e ha, quindi, da questo punto di vista, particolari oneri e rapporti nei confronti degli altri membri della sua famiglia. Qui abbiamo come soggetto la famiglia contadina, un tipo di impresa ben considerato, che non è paragonabile a questo effetto con la famiglia del lavoratore subordinato che è il solo a lavorare, per cui giustamente il nostro sistema previdenziale si preoccupa di garantire particolari diritti alla vedova. Qui abbiamo un sistema per cui il capofamiglia non è solo a lavorare, è inserito nella famiglia che lavora tutta sul fondo, nasce quindi un sistema di rapporti che sono notevolmente diversi.

Ecco perché la natura specifica di questa categoria sconsiglia il sistema della reversibilità. La prudenza della Commissione è accettabile.

Anche qui vale la considerazione, di ordine generale, della natura particolare di questo rapporto e delle esigenze particolari della famiglia contadina: valgono subordinatamente (non ho nessuna ragione per nascondere) anche considerazioni di ordine finanziario, perché il sistema che risulta da questa legge è congegnato con pesi e contrappesi, con equilibri, che permettono soltanto in questo modo di arrivare alla possibilità di mettere in moto il provvedimento.

MICELI. Ella è più sincero dell'onorevole Zaccagnini.

GUI. *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Invece, onorevoli colleghi, trovo ancora più ingiustificata la polemica che qui è nata relativamente all'assicurazione per la tubercolosi.

È vero, onorevoli colleghi, che i mezzadri sono già sottoposti a questa forma di assicurazione, cosa della quale dobbiamo compiacerci: ma qui stiamo legiferando in materia di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità. Non vedo come in questo sistema, in questa gestione speciale (perché stiamo inaugurando una gestione speciale per questa categoria) per l'assicurazione per invalidità e vecchiaia, possiamo inserire norme che si riferiscono ad altro istituto, ad altre prestazioni, ad altre previdenze, come sono quelle

relative alla tubercolosi. Non vi è una esigenza logica, strutturale, non vi è una ragione di diritto, non vi è una ragione di fatto perché tale problema venga risolto in questa sede.

So bene, onorevoli colleghi, che anche questo è un problema aperto, ma non credo che la Commissione e tanto meno il Governo immaginino di avere, con questo provvedimento, risolto tutti i problemi.

Noi ci limitiamo a dire modestamente che facciamo un passo avanti per risolvere i problemi molteplici di questa categoria. Due anni fa tutti insieme abbiamo risolto il problema dell'assistenza malattia: oggi risolviamo quello dell'invalidità e vecchiaia. Onorevoli colleghi, nella gradualità e nelle varie possibilità che derivano dallo sviluppo del sistema economico e sociale del nostro paese, sarà possibile, via via, risolvere anche altri problemi. Ma non potete pretendere di svalutare il provvedimento odierno, affermando che vi sono ancora molti altri problemi da risolvere. Prendiamo atto di questa tappa raggiunta e prepariamoci gradualmente a risolvere gli altri problemi.

A questo proposito, tuttavia, bisogna tener presente che il problema della tubercolosi nel nostro paese sta ormai per uscire dagli stretti limiti della mutualità per inquadarsi in quelli più vasti della sicurezza sociale, sotto l'aspetto di una assistenza da garantire a tutti i cittadini. Noi non possiamo che lodare la notevole dilatazione avvenuta nel settore della assistenza contro la tubercolosi, lo sviluppo dell'assistenza nel sistema dei consorzi provinciali antitubercolari. Anche se dobbiamo, forse, rilevare che questo sviluppo non è stato così rigoglioso e soddisfacente come era nelle nostre aspettative e nel nostro desiderio, in ragione soprattutto degli ingenti oneri sostenuti. Può darsi, perciò, che nell'ambito di una sistemazione più organica e più razionale — e debbo compiacermi con il mio predecessore, onorevole Vigorelli, che iniziò degli studi particolari in questo senso — sia possibile una migliore utilizzazione delle somme. (*Interruzioni a sinistra*).

Ma, per ritornare al provvedimento che noi esaminiamo, debbo dire che ho seguito con molta attenzione l'intervento dell'onorevole Di Mauro. Anche se, naturalmente, non ho potuto apprezzare l'asprezza di alcune punte polemiche, debbo dargli atto che questo intervento è stato organico ed ordinato e consentirà di acquisire valutazioni esatte. Debbo aggiungere che, interrompendo l'onorevole Di Mauro, lo avevo pregato di non

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 LUGLIO 1957

considerare soltanto i punti mancanti della legge n. 218. L'onorevole Di Mauro mi ha detto che avrebbe risposto, ma poi evidentemente, nella foga del suo intervento, se ne è dimenticato. Per questo ho cercato di ristabilire le proporzioni e di giustificare le ragioni per le quali a me sembra non possa essere disapprovata la via scelta dalla Commissione nella elaborazione del testo di legge.

Quello che è stato fatto per i coltivatori diretti e per i mezzadri ha valore soltanto per il primo decennio e non oltre. Riconosco che in questo le preoccupazioni dell'onorevole Roberti possono avere un certo valore, nel senso che noi non ci siamo preoccupati, approvando questa legge, di dare al sistema quell'ampiezza che gli specialisti in calcoli attuariali esigono, cioè 40-50 anni. Noi abbiamo invece previsto un equilibrio per 10 anni, ma credo che possiamo accontentarci di questo. La effettiva portata del provvedimento e il fatto che noi non siamo oggi in grado di prevedere le esigenze del sistema a pieno regime (nessuna forma di previdenza consente all'inizio di prevedere che cosa avverrà a regime pieno) ci consigliano di limitare le nostre previsioni al primo decennio.

Nei primi cinque anni, dunque, il contributo medio annuo dello Stato, configurato nel disegno di legge anno per anno, sarà di 11 miliardi e 300 milioni, cioè, complessivamente, di 56 miliardi, mentre il contributo medio annuale delle categorie sarà di 16 miliardi e 323 milioni, per un totale di entrate annue medie, nel quinquennio stesso, di 27 miliardi.

Le cose cambiano notevolmente nel secondo quinquennio. Rimanendo fermo il contributo medio annuo delle categorie in 16 miliardi e 323 milioni, quello dello Stato sale a 22 miliardi, per un totale di entrate annue di 38 miliardi e 323 milioni.

Gli stati di previsione del primo e del secondo quinquennio portano a due conclusioni da una parte, che l'onere dello Stato supera complessivamente il 50 per cento e, dall'altra, che vi è, con il congegno stabilito, la possibilità di garantire una copertura delle spese previste.

I colleghi della opposizione hanno caldeggiato l'introduzione nel provvedimento di una norma che garantisca l'intervento a percentuale dello Stato, anziché quello a cifra fissa. La risposta a codesta richiesta perviene e dal Ministero del tesoro e dalla Commissione finanze e tesoro della Camera. Da parte dunque dei rappresentanti delle finanze statali si esige la conoscenza di una cifra fissa da

porre in bilancio, non ritenendo essi di poter accettare un impegno percentuale, vago e non preventivabile chiaramente all'inizio di ogni esercizio finanziario. Si tratta di una esigenza che mi sembra giustificata, tanto più che, come ho detto, il rispetto di essa non contraddice ad una valutazione globale di un intervento dello Stato superiore al 50 per cento della spesa complessiva. (*Interruzioni a sinistra*).

Onorevoli colleghi, questa è proprio una delle ragioni che hanno creato una certa difficoltà da parte del tesoro al sistema del fondo adeguamento pensioni. In sede di discussione del bilancio del Ministero del lavoro ci siamo soffermati a lungo su questo punto. (*Interruzione del deputato Miceli*). Onorevole Miceli, se applichiamo l'articolo 81 della Costituzione a questo problema della copertura degli oneri dello Stato, non possiamo non trarre la conclusione che nel bilancio deve essere iscritta una somma fissa, e non una somma incerta, quale è sempre quella che consegue ad una percentuale, che non può essere determinata in sede di consuntivo, mentre deve essere messa in bilancio in sede di preventivo. Ecco perché il sistema scelto sembra più corrispondente alle esigenze della contabilità dello Stato, senza contraddire a questa ripartizione.

MICELI. Facciamo una nota di variazione annuale!

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il conteggio porta a questa percentuale.

AUDISIO. Non è vero. Subito dopo vi è l'articolo 11 che la smentisce.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il conteggio che ho esposto è tale che porta a questa conclusione e non vedo come ella mi possa contraddire su questo punto.

Le preoccupazioni espresse dagli onorevoli Colitto, Bonomi ed altri riguardano la possibilità da parte delle categorie agricole contribuenti di sopportare l'onere. L'onorevole Colitto intendeva riferirsi prevalentemente alle categorie dei concedenti; e, avvalendosi di una constatazione, del resto ormai largamente condivisa, quella delle difficoltà in cui si trova la nostra agricoltura, affacciava dei dubbi sulla possibilità che quelle categorie possano sopportare questo onere.

Devo far presente che, mentre lo Stato interviene con le somme che ho detto, che superano la percentuale del 50 per cento, l'intervento annuo medio delle categorie fissato in 16 miliardi grava per la maggior parte,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 LUGLIO 1957

in relazione all'ampiezza della categoria, sui coltivatori diretti, grava poi in parte sui mezzadri, secondo una percentuale prevista dalla legge, ed in parte sui concedenti, in misura superiore che sui mezzadri. Quindi, l'onere che viene attribuito alle categorie dei concedenti, dei datori di lavoro, dei proprietari agricoli, è un onere molto inferiore a quello globale dei 16 miliardi, e non si somma con gli altri oneri dei contributi unificati, che per la maggior parte gravano sulle categorie dei datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori agricoli subordinati, e solo in parte sui concedenti a mezzadria per l'assistenza malattia ai mezzadri. Ma questa non è che una parte limitata dell'onere complessivo dei contributi unificati, i quali per la maggior parte gravano sulle imprese. Così configurata, la portata dell'onere che grava su questa particolare categoria dell'agricoltura mi sembra che risulti molto meno allarmante di quanto non sia stato affacciato dopo un primo affrettato esame, e che sia pienamente sopportabile.

Queste le considerazioni che, a nome del Governo, ho ritenuto di fare per chiarire i dubbi e le preoccupazioni affiorati nella discussione. Il Governo, mentre riconferma il suo favore al provvedimento e la sua soddisfazione, pensa che il provvedimento stesso viene incontro alle esigenze di una categoria le cui difficili condizioni di vita e le cui benemeritenze sono a tutti note. Il Governo manifesta altresì la sua soddisfazione anche perché pensa che queste provvidenze possano incoraggiare queste categorie agricole di lavoratori (che lamentano una diminuzione di redditi, che sarebbero inferiori a quelli dei lavoratori subordinati, diminuzione che consiglia talvolta ad abbandonare il lavoro delle campagne, specialmente nella mezzadria di collina e di montagna) e dare loro la dimostrazione che essi vengono messi su un piano di parità in confronto degli altri lavoratori. E, insieme con la fiducia per il loro avvenire, si ridà anche la fiducia nell'agricoltura, nei destini e nelle speranze dell'agricoltura, che è tanta parte del reddito del nostro paese.

SCARPA, *Relatore di minoranza*. E delle donne non dice niente?

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È già stato risposto esaurientemente in sede di discussione e mi ricollego a quanto ha detto l'onorevole Zaccagnini a questo riguardo. (*Interruzione del deputato Diaz Laura*). Non portatemi sul piano polemico, che ho voluto evitare. Per rispondere

potrei ricordare — e mi dispiace di farlo — che le proposte di parte comunista prevedevano per le donne delle misure che erano di minor favore rispetto a quelle di cui esse beneficavano con l'approvazione di questo provvedimento. (*Interruzioni a sinistra*). Ho detto che le varie voci, le singole prestazioni devono essere viste nel sistema generale dal confronto con la legge n. 218. Non possiamo considerare ogni singola voce avulsa dalle altre. Ho già detto che il bilancio che si desume dal confronto delle disposizioni contenute in questa legge con quelle contenute nella legge n. 218 è un bilancio nettamente favorevole per la categoria per la quale ci apprestiamo ad approvare questo provvedimento (*Interruzioni a sinistra*).

Mi sia consentito, a conclusione del mio discorso, dire una parola per dissipare l'insidiosa atmosfera di preoccupazione che molti interventi di parte comunista hanno creato in quest'aula e vanno creando nel paese nei confronti della categoria alla quale va incontro il provvedimento al nostro esame. Onorevoli colleghi, invece di cercare di turbare la vita di questi lavoratori facendo balenare ai loro occhi inesistenti ingiustizie e incompletezze che possono essere reali ma che vanno soddisfatte con gradualità (*Commenti a sinistra*), credo sia molto più giusto, più confacente alla importanza del provvedimento e alla solennità della sua approvazione che noi insieme, oggi, abbandonate le polemiche e le pretese di priorità, ci fermiamo a celebrare unanimemente questo atto che costituisce una grande, valida, importantissima tappa nella storia dello sviluppo economico e sociale della categoria dei coltivatori diretti e della previdenza sociale nel nostro paese. (*Vivi applausi al centro - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 1957, n. 518, concernente la proroga dell'esenzione dal diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi. (3095).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 1957, n. 518, concernente la proroga dell'esenzione dal diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 LUGLIO 1957

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

ROSELLI, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico (identico nei testi del Senato e della Commissione) del disegno di legge. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 11 luglio 1957, n. 518, concernente la proroga della esenzione dal diritto erariale sul saccharosio contenuto nei melassi ».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione** [segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 3095, testè esaminato.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MACRELLI

(*Segue la votazione*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	353
Votanti . . . . .	352
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	177
Voti favorevoli . . . . .	301
Voti contrari . . . . .	51

(*La Camera approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Agrimi — Aimi — Albizzati — Aldisio — Alessandrini — Anmendola Pietro — Amiconi — Andreotti — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Antoniozzi — Assennato — Audisio.

Baccelli — Badaloni Maria — Badini Confalonieri — Baglioni — Baldassari — Baltaro

— Bardanzellu — Bardini — Barontini — Bartole — Basile Giuseppe — Bei Ciufoli Adele — Belotti — Beltrame — Bensi — Bernardi Antonio — Berlinguer — Berloffia — Bernieri — Berry — Berti — Bertone — Bettinotti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol Giuseppe — Bettoli Mario — Biaggi — Bianchi Chieco Maria — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Boidi — Boldrini — Bolla — Bonino — Bonomelli — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bottonelli — Bovetti — Bozzi — Breganze — Brusasca — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardeci — Burato — Buttè — Buzzelli — Buzzi.

Caiati — Calabrò — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Calvi — Camposarcuno — Candelli — Cantalupo — Capacchione — Capalozza — Caprara — Capua — Caramia — Caroleo — Cassiani — Castelli Edgardo — Cavaliere Alberto — Cavallari Nerino — Cavallari Vincenzo — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Ceccherini — Ceravolo — Cerreti — Cervellati — Chiarini — Cianca — Cibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Coggiola — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colognatti — Concas — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Achille — Cortese Guido — Cotellessa — Cottone — Cremaschi — Cucco — Curcio.

Dal Canton Maria Pia — Daniele — Dante — Dazzi — De Biagi — De Capua — De Caro — De' Cocci — Del Bo — Delcroix — Della Seta — Delle Fave — De Marsanich — De Marzi Fernando — D'Este Ida — De Totto — De Vita — Diaz Laura — Di Bernardo — Di Filippo — Di Leo — Di Mauro — Di Paolantonio — D'Onofrio — Dosi.

Elkan.

Fabriani — Fadda — Failla — Faletta — Faletti — Ferrari Francesco — Ferrari Aggradi — Ferrario Celestino — Fiorentino — Floreanini Gisella — Fogliazza — Folchi — Fora Aldovino — Formichella — Foschini — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Gallico Spano Nadia — Garlato — Gatto — Gaudioso — Gennai Toniotti Erisia — Geraci — Geremia — Germani — Ghidetti — Ghislandi — Giacone — Gianquinto — Giglia — Gitti — Gomez D'Ayala — Gonella — Gorini — Gorreri — Gotelli Angela — Gozzi — Graziosi — Greco — Grezzi — Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui — Gullo.

Helfer.

Invernizzi — Iotti Leonilde.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 LUGLIO 1957

Jacometti — Jacoponi — Jannelli — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino Maria.

Làconi — La Malfa — La Rocca — La Spada — Lenoci — Li Causi — Lombardi Carlo — Longoni — Lozza — Lucchesi.

Macrelli — Madia — Magnani — Magno — Malagodi — Maniera — Mannironi — Manzini — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marazza — Marchionni Zanchi Renata — Marconi — Marilli — Marino — Martoni — Martuscelli — Marzotto — Mastino del Rio — Matarazzo Ida — Mattarella — Matteotti Giancarlo — Mazzali — Merenda — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Micheli — Montagnana — Montelatici — Montini — Moscatelli — Musolino — Musotto.

Napolitano Giorgio — Natoli Aldo — Natta — Negrani — Nenni Giuliana — Nicosia — Noce Teresa.

Pacati — Pagluca — Pajetta Gian Carlo — Pavan — Pecoraro — Pedini — Pelosi — Perdonà — Perlingieri — Petrucci — Piccioni — Pignatelli — Pignatone — Pino — Pintus — Pirastu — Polano — Pollastrini Elettra — Preziosi — Priore.

Quarello — Quntieri.

Raffaelli — Ravera Camilla — Reali — Repossi — Rigamonti — Riva — Roasio — Roberti — Romanato — Ronza — Rosati — Rosselli — Rosini — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Rubeo — Russo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sangalli — Sansone — Sanzo — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalia Vito — Scarpa — Schiavetti — Schiratti — Schirò — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Secreto —

Semeraro Santo — Sensi — Sodano — Sorgi — Spadazzi — Spadola — Spampinato — Sparapani — Sponziello — Stella — Storchi — Stucchi.

Tarozzi — Taviani — Terranova — Tesauro — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tosi — Tozzi Condivi — Treves — Troisi — Truzzi — Turchi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vedovato — Venegoni — Viale — Vicentini — Villani — Viviani Luciana.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannerini — Zanonni — Zanolotti — Zerbi.

*Astenuti:*

Rosini.

*Sono in congedo:*

Alicata — Angelucci Nicola.

Benvenuti.

Del Vescovo — Di Vittorio.

Farinet — Ferrara Domenico — Ferreri Pietro.

Guglielminetti.

Longo.

Marengi — Moro.

Romano.

Scoca — Simonini.

Vigo — Villa.

**La seduta termina alle 12,45.**

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI  
Dott. VITTORIO FALZONE

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI